

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2006

**che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per lottare contro la peste suina classica in Germania nel 2001**

[notificata con il numero C(2006) 2407]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2006/432/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2001 sono apparsi in Germania alcuni focolai di peste suina classica. La comparsa di questa malattia rappresentava un rischio grave per il bestiame comunitario.
- (2) Per impedire il propagarsi della malattia e per aiutare a eradicarla il più rapidamente possibile, la Comunità dovrebbe fornire un contributo finanziario a fronte delle spese rimborsabili sostenute dallo Stato membro interessato nell'ambito delle misure di emergenza adottate per lottare contro la malattia, conformemente alla decisione 90/424/CEE.
- (3) La decisione 2003/492/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel contesto dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2001 <sup>(2)</sup>, ha concesso alla Germania un aiuto finanziario della Comunità a fronte delle spese sostenute nell'ambito delle misure di emergenza attuate nel 2001 per lottare contro la peste suina classica.
- (4) Conformemente a tale decisione è stato effettuato un primo pagamento di EUR 440 000.
- (5) A norma della suddetta decisione, il saldo del contributo comunitario deve fondarsi sulla domanda presentata dalla

Germania, sui documenti che spiegano gli importi figuranti in tale domanda e sui risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione. Gli importi dichiarati nella domanda erano di DEM 3 256 879,80 o EUR 1 665 216,19 per quanto riguarda i costi principali e di DEM 16 978,40 o EUR 8 680,92 per quanto riguarda gli arretrati, somme rispetto alle quali il contributo finanziario della Comunità non può superare il 50 % delle spese rimborsabili.

- (6) Alla luce di quanto sopra, occorre determinare l'importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute con riferimento all'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2001.
- (7) L'esito dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente alla normativa veterinaria della Comunità e le condizioni di concessione di un aiuto finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come rimborsabile la totalità delle spese dichiarate.
- (8) Le osservazioni della Commissione e il metodo di calcolo delle spese rimborsabili sono stati comunicati alla Germania per lettera.
- (9) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Conformemente alla decisione 2003/492/CE, il contributo finanziario totale della Comunità alle spese sostenute per l'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2001 è fissato a EUR 827 037,06 per quanto riguarda i costi principali e a EUR 4 340,46 per quanto riguarda gli arretrati.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 5.7.2003, pag. 28.

Poiché è già stato effettuato un primo pagamento di EUR 440 000 in conformità della decisione 2003/492/CE, il saldo del contributo finanziario della Comunità è fissato a EUR 391 377,52.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---